

Istruzioni concernenti le attività commerciali nel DDPS

del 30 novembre 2006

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visti gli articoli 37 capoverso 2, 38 e 43 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 30 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

emana le istruzioni seguenti:

Numero 1 Oggetto e definizione

¹Le presenti istruzioni contengono i principi per l'esercizio di attività commerciali da parte delle unità amministrative del DDPS (unità amministrative).

²Sono fatte salve le istruzioni particolari per le unità amministrative con proprie disposizioni legali formali concernenti l'esercizio di attività commerciali (per es. swisstopo).

³Sono considerate attività commerciali ai sensi delle presenti istruzioni i negozi giuridici di diritto privato quali ad esempio le locazioni.

Numero 2 Principi generali

Per la fornitura di prestazioni commerciali da parte delle unità amministrative sono applicabili i principi seguenti:

- a. le attività commerciali non devono rappresentare una concorrenza eccessiva per l'economia privata; di conseguenza, nell'esercizio di tali attività occorre applicare il necessario riserbo;
- b. le attività commerciali:
 1. devono essere in stretta relazione con i compiti principali dell'unità amministrativa,
 2. non devono richiedere mezzi materiali o risorse di personale supplementari, e
 3. non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali;
- c. i prezzi devono coprire almeno i costi;

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

- d. se il valore delle prestazioni fornite dal DDPS supera 1000 franchi, la fornitura di prestazioni commerciali deve essere oggetto di un accordo scritto;
- e. il materiale o i veicoli messi a disposizione non possono essere subnoleggiati;
- f. l'unità amministrativa che noleggia materiali o veicoli stabilisce se il beneficiario della prestazione deve stipulare una copertura assicurativa speciale e se devono essere eventualmente soddisfatte altre condizioni.

Numero 3 Listini dei prezzi

¹Per le singole attività commerciali sono stabiliti i corrispondenti prezzi, segnatamente per:

- a. la locazione di alloggi ed edifici;
- b. la locazione di terreni, impianti e installazioni;
- c. il noleggio di materiale dell'esercito, veicoli, macchine da cantiere e altre macchine;
- d. le prestazioni delle Forze aeree;
- e. la concessione di licenze per marchi e prodotti;
- f. la messa a disposizione di risultati di ricerche e processi speciali di armasuisse.

²Le unità amministrative sono competenti per stabilire i prezzi di fatturazione.

³I prezzi sono resi accessibili al pubblico in modo adeguato sotto forma di listini.

Numero 4 Sconti

¹Le unità amministrative possono concedere sconti in occasione di:

- a. manifestazioni giovanili, scolastiche e scoutistiche;
- b. manifestazioni di organizzazioni caritative, di organizzazioni di utilità pubblica e di organizzazioni dei disabili nonché manifestazioni G+S (Gioventù+Sport);
- c. corsi d'istruzione e interventi dei pompieri, dei corpi di polizia, della protezione civile, del CAS (Club alpino svizzero), della Società svizzera di salvataggio e delle società di samaritani nonché interventi di soccorso effettuati da società.

²Se le attività premilitari e fuori del servizio sono svolte conformemente alle pertinenti prescrizioni legali, nei confronti di società militari e associazioni militari mantello non viene emessa alcuna fattura.

³La Segreteria generale del DDPS può autorizzare disciplinamenti speciali per grandi manifestazioni d'importanza nazionale o internazionale oppure per prestazioni che rivestono un'importanza politica particolare.

Numero 5 Domande di riduzione dei prezzi

¹Le unità amministrative sono competenti per la concessione di riduzioni dei prezzi e per la rinuncia alla riscossione di retribuzioni e/o rimborsi.

²Le pertinenti domande devono essere motivate per scritto dall'organizzatore e inoltrate tempestivamente all'unità amministrativa.

³Per la riduzione dei prezzi o la rinuncia alla riscossione di retribuzioni e/o rimborsi sono applicabili i seguenti criteri di valutazione:

- a. importanza della manifestazione;
- b. orientamento della manifestazione (per es. scopo di utilità pubblica);
- c. prevenzione di pregiudizi;
- d. parità di trattamento rispetto a casi analoghi;
- e. rispetto del principio della proporzionalità;
- f. situazione economica del richiedente;
- g. benefici ed esigenze del DDPS.

⁴Di principio, non è consentito concedere riduzioni di prezzo né rinunciare alla riscossione nel caso di:

- a. retribuzioni per prestazioni di lavoro del personale del DDPS connesse alla consegna, al ritiro, al controllo, nonché alla riparazione e al trasporto;
- b. rimborsi per materiale di consumo o di ricambio e carburanti;
- c. spese dell'assicurazione responsabilità civile e dell'assicurazione casco in occasione del noleggio di veicoli;
- d. prestazioni che la Confederazione deve acquistare (per es. trasporti ferroviari).

Numero 6 Tutela del segreto

Il materiale dell'esercito non può essere consegnato a terzi se sottostà alla tutela del segreto o se la prontezza d'impiego dell'esercito ne risulterebbe pregiudicata. Sono eccettuate le imprese d'armamento della Confederazione.

Numero 7 Disposizioni finali

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007 e sono applicabili al più tardi sino al 31 dicembre 2008.

Prolongato fino al 31 dicembre 2026.

30 novembre 2006

Il Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Samuel Schmid

Va a:

Segreteria generale (5)

Direzione della politica di sicurezza (5)

Direzione del Servizio informazioni strategico (5)

Ufficio dell'uditore in capo (5)

Aggruppamento Difesa (30)

Aggruppamento armasuisse (10)

Ufficio federale della protezione della popolazione (10)

Ufficio federale dello sport (10)

Affari legislativi del DDPS (per la pubblicazione in Intranet)